



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli

Prima Sezione

composto dai Signori:

Antonio	Guida	Presidente
Fabio	Donadono	Componente
Michele	Buonauro	Componente est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Visto il ricorso n. **5816/2007** proposto da:

ORTOPEDIA PETTA S.R.L. FED. ITA. OPERATORI NELLA TECNICA ORTOPEDICA F.I.O.T.O. L.T.O. S.N.C. -
LABORATORIO TECNICO ORTOPEDICO ORTOPEDIA PISANO DI PISANO DONATO & C. ORTOPEDIA
MERIDIONALE DI ZUNGRI S. & C. S.A.S. rappresentati e difesi dall'avv. ADINOLFI LUIGI, con domicilio eletto in
NAPOLI VIA PO,1-P.PARVA DOMUS-C/O SORGENTE;

c o n t r o

- Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3, in persona del Direttore gene-rale p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Silvano Gravina di Ramacca, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Chiatamone,
n. 55;

e nei confronti di

ORTOPEDIA RUGGIERO S.R.L.. n.c.;
CENTRO DI RIABILITAZIONE SAN CARLO S.R.L., n.c.;
CENTRO GIEFFE, n.c.;
GIMIGLIANO RAFFAELE, n.c.;
COOPERATIVA A.D. FISIO ASSISTENCE SOC. COOP. O.N.L.U.S., n.c.;

per l'annullamento, previa sospensione,

- della delibera del Direttore generale n. 236 del 14 giugno 2007 con la quale è stata affidata ai
controinteressati la fornitura di presidi/ausili ortopedici per amputati di arto inferiore;

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della A.s.l. con i relativi allegati;

viste le memorie e i documenti prodotti dalle parti, nonché gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 4 giugno 2008, relatore il ref. M. Buonauro, uditi gli avvocati;

F A T T O

I ricorrenti (operatori nella tecnica ortopedica, unitamente alla loro organizzazione di categoria) sono insorti avverso la decisione deliberata dall'amministrazione sanitaria resistente di affidare, senza alcuna forma di evidenza pubblica, la fornitura degli ausili protesici di cui all'elenco 1 del d.M. 332 del 1999 (dispositivi protesici su misura ovvero di serie ma necessitanti di collaudo ed addestramento specifico).

Secondo la tesi dei ricorrenti l'A.s.l., mediante l'atto gravato, avrebbe indebitamente privilegiato una ortopedia (Ortopedia Ruggiero s.r.l.) affidando senza gara la fornitura di beni (dispositivi protesici speciali di cui all'allegato 1 menzionato), a scapito di tutti gli altri operatori del settore e in violazione del principio di libera scelta del disabile della propria ortopedia di fiducia.

Resiste l'amministrazione sanitaria, la quale eccepisce la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione della F.i.o.t.o. e contesta che la delibera impugnata abbia ad oggetto una fornitura di ausili protesici (su misura o personalizzati).

La domanda incidentale di sospensione è stata accolta con ordinanza n. 3377/07, confermata dal Consiglio di Stato.

All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione.

M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E

Le eccezioni in rito sollevata dall'A.s.l. Napoli 3 non sono fondate.

Sulla tardività, premesso che la delibera n. 236 del 14 giugno 2007 risulta pubblicata all'albo pretorio dal 15 giugno al 29 giugno 2007, in fatto emerge che la notifica del ricorso (spedita a mezzo posta dal difensore autorizzato) risale al 12 ottobre 2007, onde, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, il ricorso si appalesa tempestivo.

Quanto all'eccepito difetto di legittimazione della federazione italiana operatori nella tecnica ortopedica (F.i.o.t.o.), pur condividendo il principio giuridico secondo cui l'ente esponenziale non può far valere gli interessi facenti capo ai singoli associati, nel caso in esame, dibattendosi delle modalità di affidamento ovvero di organizzazione della fornitura di ausili protesici, viene in rilievo l'interesse dell'intera categoria a definire le possibili forme di gestione della fornitura.

Venendo al merito, occorre preliminarmente chiarire la portata della delibera gravata, atteso che l'A.s.l. ha contestato che in tale provvedimento vi sia un affidamento diretto della fornitura dei beni indicati.

Depurata la controversia sulla tematica della possibilità o meno di mettere a gara gli ausili protesici di cui all'allegato 1 del d.m. 332/99 (poiché non è contestato in giudizio che tali prodotti fuoriescano dall'ambito di applicazione dell'evidenza pubblica ordinaria), vale osservare che, mediante la delibera 236 del 14 giugno 2007, l'amministrazione sanitaria ha inteso approvare un progetto – presentato dall'ortopedia

